Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara
Divisione 1 Affari Legali
Settore Normativa di Ateneo

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE E DI VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente Regolamento disciplina la titolarità, la comunicazione, la protezione, la gestione e la valorizzazione dei risultati della ricerca e delle conoscenze generate nell'ambito delle attività dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.
2.Esso si applica al personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e bibliotecario, ai tecnologi e agli altri soggetti legati all'Ateneo da un rapporto di lavoro o d'impiego. Per dottorandi, assegnisti, borsisti, specializzandi, collaboratori, studenti, visiting researchers e altri soggetti esterni, le disposizioni sulla titolarità si applicano nei limiti previsti dalla legge e dagli atti che disciplinano il rapporto, il programma di ricerca o il progetto cui partecipano; in assenza di una previsione scritta restano fermi i diritti spettanti al Creatore e gli eventuali diritti di terzi.
3.Per quanto riguarda la composizione, le competenze e il funzionamento della Commissione per la valutazione della ricerca e del trasferimento tecnologico (CVRTT), il supporto tecnico-amministrativo e il raccordo con la governance della Terza Missione e della Valorizzazione delle Conoscenze, si rinvia al Regolamento della Commissione per la valutazione della ricerca e del trasferimento tecnologico.

Art.2 - Risultati e soggetti creatori

1.Sono "Risultati" le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, le nuove varietà vegetali, le topografie di semiconduttori, il software, gli algoritmi e i sistemi di intelligenza artificiale, le banche di dati, il know-how, i segreti commerciali, i materiali biologici, i protocolli, le opere dell'ingegno e ogni altro bene immateriale suscettibile di tutela o valorizzazione.
2.Sono "Creatori" gli inventori, gli autori, gli sviluppatori o altri soggetti che abbiano fornito un contributo creativo o inventivo rilevante. La relativa individuazione avviene sulla base dell'apporto effettivo e non della posizione gerarchica, della mera supervisione o del finanziamento dell'attività.
3.Resta in ogni caso fermo il diritto personale del Creatore a essere riconosciuto autore o inventore nei limiti previsti dalla legge.

Art.3 - Titolarità delle invenzioni e degli altri risultati

1.Quando l'invenzione è realizzata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o rapporto di lavoro o d'impiego, anche a tempo determinato, con l'Ateneo, ovvero nell'ambito di una convenzione tra i soggetti indicati dall'art.65 del D. L.vo n.30/2005, i diritti nascenti dall'invenzione spettano all'Università, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge o dagli accordi applicabili. Resta fermo il diritto personale e inalienabile dell'inventore di essere riconosciuto autore dell'invenzione.
2.La titolarità dei diritti di utilizzazione economica relativi a software, banche di dati, opere e altri Risultati è determinata dalla normativa applicabile, dalla natura del rapporto con l'Ateneo e dagli accordi stipulati con i soggetti coinvolti.
3.Per i Risultati conseguiti congiuntamente da soggetti appartenenti all'Ateneo e ad altre organizzazioni, la contitolarità è determinata in proporzione al contributo inventivo o creativo, salvo diverso accordo

scritto. Quote, costi, poteri decisionali e modalità di protezione e valorizzazione sono disciplinati da un accordo tra le parti, da stipulare, ove possibile, prima dell'avvio delle attività.

Art.4 - Software, dati, intelligenza artificiale e know-how

1.Software, algoritmi, modelli di intelligenza artificiale, dataset, banche di dati, codici sorgente, pesi, architetture e relativa documentazione sono valutati unitariamente, nei limiti in cui siano suscettibili di tutela o valorizzazione secondo la normativa vigente, tenendo conto dei contributi creativi, dei dati e dei componenti di terzi, delle licenze applicabili, della sicurezza, della protezione dei dati personali e delle condizioni di riproducibilità e riuso.
2.Il rilascio con licenze open source o open data costituisce una forma di valorizzazione e richiede la preventiva verifica della titolarità, della compatibilità delle licenze e degli obblighi assunti verso finanziatori e terzi.
3.Know-how, informazioni riservate, materiali biologici e dati possono essere trasferiti all'esterno soltanto mediante accordi adeguati alla loro natura e idonei a disciplinarne uso, riservatezza, responsabilità e restituzione.

Art.5 - Comunicazione dei risultati e riservatezza

1.Il Creatore comunica tempestivamente alla struttura amministrativa competente ogni Risultato potenzialmente tutelabile o valorizzabile, mediante la modulistica adottata dall'Ateneo e prima di qualsiasi divulgazione suscettibile di comprometterne la protezione.
2.La comunicazione indica i Creatori e i rispettivi contributi, la descrizione del Risultato, le circostanze della realizzazione, i finanziamenti, i rapporti con terzi, le divulgazioni già avvenute o programmate, i diritti preesistenti e le possibili applicazioni.
3.I soggetti coinvolti preservano la riservatezza del Risultato sino alla decisione dell'Ateneo. L'eventuale differimento della pubblicazione scientifica è limitato al tempo strettamente necessario al deposito o alla definizione della strategia di tutela.

Art.6 - Istruttoria e decisione sulla protezione

1.La struttura amministrativa competente verifica la completezza della comunicazione e cura l'istruttoria, acquisendo, ove necessario, valutazioni brevettuali, legali, tecniche, economiche o di mercato.
2.La CVRTT esprime il proprio parere considerando proteggibilità, originalità, maturità, costi, diritti di terzi, vincoli contrattuali, possibilità di sviluppo, trasferibilità e potenziale impatto.
3.Per le invenzioni disciplinate dall'art. 65 del Codice della proprietà industriale, acquisito il parere della CVRTT, il Rettore autorizza il deposito della domanda, previa verifica della copertura finanziaria da parte degli uffici competenti, ovvero comunica all'inventore il disinteresse dell'Ateneo. La decisione è assunta entro sei mesi dalla comunicazione completa dell'invenzione; il termine può essere prorogato una sola volta, per non più di tre mesi, previa comunicazione motivata all'inventore, quando la proroga sia necessaria per completare valutazioni tecniche o di mercato. Restano riservate al Consiglio di Amministrazione le decisioni che comportino impegni non previsti in bilancio o atti dispositivi rientranti nelle sue competenze.

Art.7 - Ricerca finanziata, commissionata e collaborativa

1.Gli accordi relativi a ricerche svolte con o per soggetti terzi disciplinano, prima dell'avvio delle attività, i risultati preesistenti, la titolarità dei nuovi Risultati, la riservatezza, le pubblicazioni, i costi di tutela, i diritti di accesso e le modalità di valorizzazione.
2.Le clausole tengono conto della natura e del finanziamento della ricerca, dei contributi delle parti, dell'interesse dell'Ateneo all'uso dei Risultati per ricerca e didattica, delle Linee guida adottate ai sensi dell'art.65 comma 5 del Codice della proprietà industriale e della normativa sugli aiuti di Stato.
3.Opzioni, licenze o altri diritti riconosciuti ai finanziatori devono essere proporzionati al loro contributo e circoscritti ai Risultati e agli ambiti definiti nell'accordo.

Art.8 - Gestione e valorizzazione dei risultati

1.La strategia di protezione e valorizzazione può comprendere deposito, estensione, mantenimento, licenza esclusiva o non esclusiva, cessione, opzione, sviluppo congiunto, attività di sviluppo e validazione, rilascio open source o open data e valorizzazione mediante spin-off.
2.Le decisioni tengono conto dello stato della tutela, dei costi sostenuti e prospettici, della maturità del Risultato, delle attività di sviluppo effettuate, delle manifestazioni di interesse e delle concrete prospettive di trasferimento.
3.I contratti definiscono l'oggetto e l'ambito dei diritti concessi, la durata, il territorio, i corrispettivi, gli obblighi di sviluppo, le responsabilità, la disciplina dei miglioramenti, le condizioni di risoluzione e, ove opportuno, il ritorno dei diritti all'Ateneo.

Art.9 - Costi e proventi

1.I costi di protezione, gestione, difesa e valorizzazione sono sostenuti con le risorse individuate dall'Ateneo o previste da progetti e accordi. L'assunzione dei costi da parte di altri soggetti non modifica, di per sé, la titolarità dei diritti.
2.I ricavi sono destinati anzitutto al rimborso dei costi diretti, documentati e pertinenti sostenuti o impegnati dall'Ateneo.
3.Dopo il rimborso dei costi di brevettazione, i proventi netti sono ripartiti tra Ateneo, Dipartimento/i di afferenza e inventore/i secondo le percentuali che il Consiglio di Amministrazione, su proposta della CVRTT, individua con apposita e motivata delibera. In caso di più inventori, la quota agli stessi complessivamente spettante è ripartita in parti uguali, salvo diverso accordo tra i medesimi.
4.Per i Risultati diversi dalle invenzioni, la ripartizione è determinata dalla medesima disciplina nel rispetto della normativa applicabile, degli accordi con terzi e del contributo dei Creatori.

Art.10 - Obblighi dei creatori e conflitto di interesse

1.I Creatori collaborano alle attività di deposito, esame, estensione, difesa e valorizzazione, sottoscrivono gli atti necessari e comunicano ogni circostanza suscettibile di incidere sulla validità o sull'utilizzazione del Risultato.
2.Chiunque partecipi alle decisioni dichiara ogni interesse personale, professionale o patrimoniale idoneo a compromettere, o a far apparire compromessa, l'imparzialità e si astiene secondo la disciplina di Ateneo.

3.La partecipazione del Creatore a una società interessata al Risultato non attribuisce alla società alcun diritto preferenziale, salvo quanto espressamente deliberato e contrattualizzato.

Art.11 - Conformità normativa

1.La protezione e la valorizzazione dei risultati avvengono nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, sicurezza delle informazioni, sperimentazione, bioetica, risorse genetiche, controllo delle esportazioni, dual use e intelligenza artificiale.
2.Il deposito o il trasferimento dei diritti non sostituisce le autorizzazioni etiche, regolatorie o amministrative necessarie allo sviluppo o all'utilizzazione del Risultato.

Art.12 - Coordinamento ed entrata in vigore

1.Per le competenze e il funzionamento della CVRTT, il supporto del TTO, il monitoraggio generale e i rapporti con i Dipartimenti si applica il Regolamento della Commissione per la valutazione della ricerca e del trasferimento tecnologico. Per la costituzione e il riconoscimento delle società che valorizzano i Risultati si applica il Regolamento di Ateneo in materia di Spin-off e Start-up.
2.Il presente Regolamento prevale limitatamente alla disciplina della titolarità, protezione e valorizzazione dei diritti sui Risultati. Gli accordi e i diritti già costituiti restano efficaci e i procedimenti in corso si adeguano alle nuove disposizioni nella misura compatibile con gli atti compiuti e i diritti dei terzi.
3.Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione e abroga le disposizioni incompatibili. Per quanto non previsto, si applicano la normativa vigente, lo Statuto e gli altri Regolamenti dell'Ateneo.